

campagne una serie di gravi inconvenienti che non si limitano alla compromissione dei raccolti, ma investono profili di natura igienico-sanitaria che vedono esposti gli operatori agricoli e l'intero comparto zootecnico a rischi infettivi tanto teoricamente temuti quanto concretamente ignorati;

lo stazionamento e la nidificazione di un gran numero di tali volatili presso stalle, fienili e silos, può comportare la contaminazione dei mangimi zootecnici con escrementi e carcasse in decomposizione, esponendo tanto i soggetti che devono manipolarli, quanto gli animali a cui il nutrimento è destinato, al contagio di malattie temibili e, in parte, forse ancora non sufficientemente considerate;

pur a fronte di una situazione che si trascina da anni e si aggrava costantemente, l'incerta natura giuridica dei volatili in questione e i dubbi che sussistono circa la loro collocazione all'interno dello schema legale di classificazione degli animali impediscono di porre in essere adeguati interventi per il controllo numerico della specie —:

considerata l'assoluta necessità di promuovere di concerto con gli enti locali un' incisiva azione amministrativa volta a contrastare il continuo incremento demografico dei colombi che vivono allo stato libero nelle campagne, voglia assumere urgentemente le più idonee iniziative per dare appropriata ed efficace soluzione al problema. (5-00668)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

FISTAROL, COLASIO, STRADIOTTO e BIMBI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli incidenti in ambiente domestico colpiscono, secondo i dati Istat il 53 per

cento della popolazione italiana, causando circa 8.000 morti l'anno; essi rappresentano quindi un'importante problema di sanità pubblica, soprattutto se si pensa che le categorie più colpite sono le casalinghe, gli anziani e i bambini;

la legge 3 dicembre 1999, n. 493, relativa alle « norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici », ha rappresentato un momento importante per le donne che lavorano in casa che hanno, finalmente, visto riconosciuto e tutelato da parte dello Stato il lavoro svolto in ambito domestico, affermando il valore sociale ed economico dello stesso;

la sopra citata legge affidava al Ministro della salute la predisposizione (articolo 2 comma 1) di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nonché (articolo 5) la definizione di linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale, finalizzate alla prevenzione degli infortuni in questione;

entro un anno dall'entrata in vigore della legge doveva essere attivato, presso l'Istituto superiore di sanità, un sistema informativo nazionale, per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali in collaborazione con le unità sanitarie locali, al fine di conoscere l'entità del fenomeno e la tipologia degli eventi sul territorio nazionale e quindi di poter indirizzare al meglio azioni atte a rimuovere e/o prevenire le cause di nocività;

è ormai passato più di un anno dalla data prevista per la completa attuazione della legge —:

se sia stato attivato presso l'Istituto superiore di sanità il sistema informativo

per la raccolta dei dati, visto che per tale scopo è stata stanziata la somma di lire 4 miliardi (da ripartire fra le amministrazioni centrali e periferiche) ed in caso affermativo quali sono i risultati di tale raccolta;

se sia stato predisposto, o sia in corso di definizione, il testo unico « delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione », strumento questo quanto mai indispensabile in un campo, come quello della sicurezza in ambiente domestico, estremamente ricco di normativa, succedutasi nel tempo, per cui non è facile nemmeno agli addetti ai lavori avere una chiara visione della materia;

quali azioni siano state intraprese o intende intraprendere il Ministro della salute, per l'informazione, l'educazione alla sicurezza e la prevenzione di tali infortuni in ambito nazionale. (4-02227)

FRAGALÀ. — *Al Ministro della salute, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli ottici optometristi sono regolamentati, a tutt'oggi, dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

tale profilo, di cui al citato regio decreto n. 1334, non è più in linea con l'evoluzione tecnologica, scientifica e formativa della categoria;

gli ottici optometristi, operatori del settore, di fatto svolgono un'attività professionale adeguata ai tempi ed allo sviluppo tecnologico;

in Europa l'ottico optometrista è una figura professionale ormai da tempo consolidata;

l'ottico optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e all'elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche;

in questi anni, numerosi sono stati i tentativi di trascinare sul banco degli imputati gli ottici optometristi, la cui attività è stata sempre riconosciuta legittima, mentre dagli stessi giudici è venuta la sollecitazione allo Stato a legiferare in materia —:

quali iniziative intenda assumere il Governo ed il Ministro della salute per ripristinare il regolamento elaborato, a suo tempo, con il contributo di tutte le categorie interessate, inviato, secondo l'*iter* previsto, al consiglio superiore di sanità, ma da quest'ultimo riscritto completamente. (4-02230)